



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 46

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

99^a seduta: mercoledì 11 giugno 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 8
BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo . . .	3, 7
* MONTEVECCHI (M5S)	5, 7

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore	Pag. 8, 10, 11
BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo . . .	9, 11
BOCCHINO (Misto-ILC)	9
* LIUZZI (FI-PdL XVII)	10
* MONTEVECCHI (M5S)	10, 11
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00595, presentata dalla senatrice Montecchi e da altri senatori.

BARRACCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Mi riferisco all'interrogazione con la quale gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quali iniziative intenda adottare per il rispetto del patrimonio storico-artistico dell'area di Russi, in provincia di Ravenna, individuata come idonea per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da combustione a biomasse.

Vorrei a tale proposito riferire che la vicenda ha inizio nel luglio del 2008 quando la società PowerCrop S.p.A. presentava alla Regione Emilia-Romagna domanda per avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un polo per le energie rinnovabili, ai sensi del decreto legislativo n. 378 del 2003, nel comune di Russi. La proposta progettuale interessava una vasta area dell'ex Zuccherificio Eridania S.p.A. ormai in disuso, posto in prossimità del fiume Lamone, tutelato ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nelle vicinanze dell'area d'insediamento sono ubicate la Villa e la Chiesa di San Giacomo, alcuni degli immobili più significativi e prestigiosi del territorio emiliano-romagnolo e di non minore importanza nel più vasto scenario culturale nazionale. Il rilevante interesse storico-artistico del bene fu riconosciuto, già all'inizio del XIX secolo, con successive notifiche del febbraio e dell'aprile del 1912 ai sensi della legge n. 364 del 1909, ed il provvedimento di tutela è ancora valido ed operante in virtù di quanto disposto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

La procedura di valutazione di impatto ambientale si concludeva nel febbraio 2011 con l'espressione, da parte dell'Amministrazione dei beni culturali, di un parere contrario alla localizzazione dell'impianto, parere espresso nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla Regione Emilia-Romagna. Il parere, ampiamente articolato, si fondava sulla consta-

tazione che il nuovo impianto avrebbe comportato la realizzazione di volumetrie di forte impatto visivo rispetto alla storica Villa-Residenza di campagna dei Rasponi, sita nelle vicinanze, con esiti fortemente deterrenti per le visuali dello storico complesso. La nuova opera avrebbe inciso in modo negativo sui valori culturali del bene tutelato, il cui apprezzamento non poteva essere circoscritto al perimetro della tutela, ma investiva le aree contermini, il cui carattere agricolo disteso sulla pianura costituiva la cornice storica della Villa sei-settecentesca. Concluso il procedimento, la Giunta regionale si esprimeva positivamente con delibera n. 395 del marzo 2011, ritenendo non vincolante il parere espresso dalla nostra Amministrazione.

Avverso la delibera regionale presentavano ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna le associazioni Italia Nostra, WWF nonché organizzazioni non governative, onlus e singoli cittadini, chiedendone l'annullamento e comunque la sospensiva.

Poco prima della sentenza, in data 26 marzo 2012, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, ai fini della salvaguardia dell'integrità del complesso architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo e delle loro condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro, emanava un puntuale provvedimento ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei beni culturali. Contro tale provvedimento di tutela indiretta veniva presentato ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna da diversi cittadini. Il TAR non si è ancora pronunciato al riguardo. Contemporaneamente Italia Nostra ed altri soggetti presentavano, in data 27 aprile 2012, avverso il provvedimento di vincolo indiretto, ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con decreto dirigenziale n. 858 del 14 ottobre 2013 il Direttore generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea decretava l'inammissibilità dell'impugnativa per alcuni ricorrenti e l'infondatezza del ricorso per l'associazione Italia Nostra.

Ritornando ora all'intervento previsto per la realizzazione del polo energetico, il TAR Emilia-Romagna, Sezione II, con la sentenza n. 570 dell'11 aprile 2012, accoglieva il ricorso presentato e annullava la delibera regionale. La sentenza del TAR veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato dalla PowerCrop s.r.l. e da Eridania-Sadam S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 662 dell'11 febbraio 2014, accoglieva il ricorso annullando la decisione dal Tribunale di primo grado e, per l'effetto, ripristinava l'efficacia della delibera regionale.

Al fine di chiarire la posizione del Ministero nella vicenda, con riferimento alle competenze spettanti al Ministero stesso, vorrei rammentare che era in discussione, sostanzialmente, l'interpretazione di quanto previsto dall'articolo 14.9, lettera c), delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 14.1, lettera c), delle Linee guida limita l'esercizio dei poteri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnova-

bili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, ai poteri prescrittivi previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 152 dispone: «Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dello stesso articolo, l'Amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del Soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'Amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146».

Nella sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'articolo 152 sopra richiamato doveva applicarsi in relazione ai beni paesaggistici disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e non per i beni culturali tutelati ai sensi del Titolo II del Codice, come il Palazzo Rasponi e la Chiesa di San Giacomo.

Pertanto il parere dell'Amministrazione dei beni culturali nel procedimento VIA, espletato tramite conferenza di servizi, per la realizzazione di un polo per energie rinnovabili nel comune di Russi, proposto da PowerCrop S.p.A., non doveva essere inteso vincolante, come aveva invece sostenuto il TAR dell'Emilia-Romagna.

Vorrei comunque ribadire quanto dianzi accennato circa il fatto che non risulta ancora pubblicata la decisione del TAR Emilia-Romagna sul ricorso presentato avverso il provvedimento in data 26 marzo 2012 con il quale la competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, ha dettato prescrizioni a tutela delle condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro del complesso architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo.

L'Amministrazione resta pertanto in attesa di quest'ultima decisione del giudice amministrativo, alla luce della quale la questione potrà trovare una definitiva soluzione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, devo dire che sono divertita dalla risposta fornita e di seguito spiegherò anche le ragioni di questo mio divertimento ed a quel punto forse ci divertiremo di meno.

La scorsa settimana è intervenuta in Commissione, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il sottosegretario Borletti dell'Acqua – è tuttavia il Ministero che sto chiamando in causa non certamente il sottosegretario Borletti dell'Acqua – per rispondere a un'altra interrogazione da me sottoscritta riguardante il Parco della Rimembranza di Modena. Come nella precedente occasione, anche oggi, signor Sottosegretario, dalla risposta fornita dall'Ufficio legislativo che

vi supporta nella vostra attività, non pare evincersi che nel periodo intercorso dalla presentazione della mia interrogazione al momento della risposta, vi sarebbero stati numerosi passaggi presso le autorità giudiziarie, con la presentazione di vari ricorsi riguardanti la vicenda. Di tali atti, tuttavia, non si fa minimamente menzione e, a meno che il Sottosegretario non abbia volontariamente omesso di dare queste informazioni – e non vedo francamente la ragione per farlo – evidentemente non le conosce affatto.

Ebbene, oggi, la sua risposta si conclude sottolineando che il Ministero rimane in attesa della decisione del giudice amministrativo. Segnalo però – e non dovrei essere io a farlo – che lo scorso gennaio (quindi non molto tempo fa), il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che accoglie il ricorso della PowerCrop e quindi a favore di quella società e non di chi ha a cuore la tutela di un gioiello del nostro patrimonio artistico, quale è il complesso architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo.

Ripeto, quella sentenza del Consiglio di Stato ha dato ragione alla PowerCrop che si sta nascondendo dietro la presunta tutela di una manciata di posti di lavoro, che peraltro potrebbero essere recuperati in altro modo, ma nella risposta di ciò non si fa menzione.

Detto questo, e rilevato che, evidentemente, nell'ambito dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali vi è qualche problema di informazione forse perché un eccessivo carico di lavoro gli impedisce di seguire tutte le questioni, sarebbe bene che il Ministero quando incarica il proprio rappresentante di rispondere in Commissione gli mettesse a disposizione informazioni precise e puntuali e non lo mandasse allo sbaraglio, predisponendo risposte che costituiscono una perdita di tempo anche per l'interrogante.

A questo punto, infatti, alla luce della citata sentenza del Consiglio di Stato, mi chiedo come il Ministero intenda intervenire. Resta comunque il fatto che già nel 2011 il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, l'architetto Carla Di Francesco, aveva espresso parere negativo circa la localizzazione dell'impianto, in quanto incompatibile con il valore culturale della splendida Villa Rasponi e delle sue pertinenze, laddove un anno dopo, nel 2012, presso lo studio legale di Morello-Pittalis-Roversi Monaco (e sottolineo il nome Roversi Monaco) si è giunti ad un accordo tra le parti, sfociato poi in un decreto, emesso dallo stesso direttore regionale, architetto Carla Di Francesco, con protocollo n. 4114 del 27 marzo 2012. In tale provvedimento venivano inserite delle misure tali da far pensare (perché, come diceva un illustre nostro predecessore «a pensar male si commette peccato, ma spesso si ha ragione») che questo decreto fosse stato cucito su misura sulle esigenze di chi era interessato a costruire una centrale a biomasse a 145 metri da un palazzo che, acquisito dal 1975 dal Ministero dei beni e delle attività culturali, e quindi dallo Stato, resta ancora in attesa di un progetto di valorizzazione e di destinazione. Eppure si tratta di un vero e proprio gioiello! Sono andata a visitarlo un mese fa, e c'è da piangere constatando le condizioni in cui versa! Per la sua struttura architettonica e per il contesto in cui è inserito, Villa Rasponi è un luogo dal quale, anche trascorrendovi solo pochi mi-

nuti, si esce carichi di progetti e di idee per la sua valorizzazione. E la tutela di questo gioiello è in mano a delle associazioni di cittadini!

Presenterò una interrogazione per cercare capire che cosa stia succedendo presso l'Ufficio legislativo del Ministero e mi riservo di presentarne un'altra, alla quale auspico venga fornita una risposta pertinente che spieghi le ragioni del cambiamento di parere del Direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna. Al riguardo mi sono già fatta un'idea, ma vorrei che mi fosse data una risposta sensata e che, per una volta, il Ministero si facesse carico di tutelare i beni del nostro patrimonio e non altri interessi! Il Ministero deve fare una ricerca approfondita e compiere un atto di coraggio, perché oggi c'è bisogno di coraggio!

In conclusione mi dichiaro totalmente insoddisfatta della risposta fornita.

PRESIDENTE. In via del tutto eccezionale do la parola al sottosegretario Barracciu, che ha chiesto di intervenire per fare alcune precisazioni.

BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo. Signor Presidente, diversamente dalla senatrice Montevercchi mi sono divertita poco, né ho trovato divertenti alcune considerazioni. Forse devo esercitarmi nella lettura, ma vedo che nella risposta all'interrogazione si fa preciso riferimento al fatto che – leggo testualmente –: «Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 662 dell'11 febbraio 2014, accoglieva il ricorso annullando la decisione del Tribunale di primo grado e, per l'effetto, ripristinava l'efficacia della delibera regionale». Quindi, l'Ufficio legislativo del Ministero ha ricostruito per filo e per segno tutti gli *iter* cui è stato sottoposto questo procedimento.

Pertanto, senatrice Montevercchi, ritengo che la risposta fornita sia molto dettagliata dal punto di vista dell'*iter* del procedimento e che lo studio sia stato condotto in maniera approfondita, per rispetto del Senato e della Commissione e degli onorevoli interroganti.

Dopodiché, mi sembra che nella risposta sia stato chiarito anche l'*iter* seguito dal parere, che non è stato assolutamente modificato, ma è stato espresso ai sensi dell'articolo 152 del Codice dei beni culturali, per poi essere sottoposto al giudizio del TAR che allo stato non si è ancora pronunciato. Aggiungo che questo procedimento è stato anche oggetto di un ricorso gerarchico che ha ricevuto risposta negativa e che quindi già a quello stadio avrebbe potuto concludersi.

Comprendo che lei, senatrice Montevercchi, non sia soddisfatta della risposta, ma credo che dal punto di vista del lavoro svolto dall'Ufficio legislativo e della trasparenza di quanto è stato illustrato, non possano esserci dubbi.

MONTEVECCHI (M5S). Innanzitutto, signor Sottosegretario, segnalo che rileggendo il passaggio della sua risposta mi sembra che abbia fatto riferimento al 2004, mentre nel testo, che leggo in questo momento, per

quanto riguarda la pronuncia del Consiglio di Stato viene riportata la data del 2014, quindi è possibile che io sia stata tratta in inganno.

Riconosco che nel testo della risposta è riportata la data dell'11 febbraio 2014, non riconosco però tutto il resto che è poi quello che costituisce la questione centrale della vicenda alla nostra attenzione.

Ho richiesto di avere accesso agli atti, perché mi risulta che l'ex Ministro dei beni e delle attività culturali avesse a suo tempo espressamente richiesto al segretario generale del Dicastero, la dottoressa Antonia Pasqua Recchia, di farsi carico di questa vicenda e di seguirla personalmente. Ritorno quindi sui miei passi per quanto riguarda i rilievi effettuati a proposito della sentenza del Consiglio di Stato, di cui leggo nel testo scritto, ma rimango della mia opinione per ciò che concerne il resto della risposta e questo perché dal mio punto di vista non corrisponde alla realtà dei fatti. In ragione di ciò non posso che confermare la mia insoddisfazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1249) *Deputato Maria Anna MADIA ed altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1249, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede. Ricordo, altresì, che nella precedente sede aveva avuto luogo la discussione generale e si era proceduto alla illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti; era inoltre pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali che avanzava precise condizioni che, in qualità di relatore, ho recepito negli emendamenti 2.2 e 2.3. Propongo pertanto di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito. Comunico che è pervenuto il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

Possiamo pertanto passare all'esame dell'articolo 1 sul quale sono stati presentati un ordine del giorno ed alcuni emendamenti.

In qualità di relatore esprimo parere contrario e invito al ritiro per quanto riguarda l'ordine del giorno G/1249/1/7 e il connesso emendamento 1.1. Analogo invito al ritiro anche per quanto concerne l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori, diversamente il parere è contrario. Ricordo che in Commissione, alla Camera, su questo emendamento si è svolta una lunga discussione, al termine della

quale si è addivenuti alla decisione unanime di restringere il tema e l'ambito delle professioni culturali oggetto del provvedimento, che con l'accoglimento dell'emendamento in esame si tenderebbe invece a riaprire, deviando così dall'orientamento che, a mio avviso correttamente, era prevalso.

Invito a ritirare anche l'emendamento 1.3, altrimenti il parere è contrario.

Chiedo ora al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'ordine del giorno e sugli emendamenti in esame.

BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo, a nome del Governo, parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

In assenza del proponente l'ordine del giorno G/1249/1/7 e l'emendamento 1.1, decadono.

Passiamo all'emendamento 1.2.

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Signor Presidente, vorrei tornare sul parere contrario da lei espresso sull'emendamento 1.2 a mia prima firma. Ho seguito con attenzione il dibattito che si è svolto alla Camera e che ha portato alla decisione di restringere l'ambito dei professionisti dei beni culturali e non di ampliarlo alle professioni di *manager* culturale e ai laureati della classe di laurea in Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76), così come alla possibilità di operare, per così dire, su commessa del Ministero. Aggiungo che la ragione sottesa a tale decisione e che traspare dai resoconti non mi sembra molto convincente, visto che tale esclusione deriva dal fatto che queste figure professionali non operano esclusivamente, al 100 per cento, nell'ambito dei beni culturali. Francamente non mi sembra una motivazione del tutto valida perché se è vero che questi professionisti non si occupano unicamente di beni culturali, non vedo perché non si possa dare loro la possibilità di farlo, visto che ci stiamo comunque riferendo a figure professionali che operano in questo settore.

In conclusione, poiché si tratta di figure professionali molto importanti ed innovative, mi permetto di sollecitare il Governo ad un ripensamento in ordine al parere espresso sul già citato emendamento 1.2 che chiedo venga posto ai voti, preannunciando sin d'ora il mio voto favorevole.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei fare solo una precisazione. Come del resto emerso anche nell'ambito del dibattito svolto presso la Camera, pur riconoscendo le competenze di tali figure amministrativo-manageriali legate al mondo dei beni culturali, confermo, in base alle verifiche effettuate, che esse non svolgono attività prevalenti in tale settore. Pertanto,

se si inserissero queste figure negli albi disciplinati dal disegno di legge la conseguenza sarebbe quella di includere un numero indefinito di persone la cui attività specifica sui beni culturali sarebbe difficilmente dimostrabile o confutabile.

Concordo quindi con la decisione presa unanimemente alla Camera.

Ciò detto, capisco che la norma possa non essere esaustiva e comprendo la sua posizione.

LIUZZI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, francamente trovo un po' singolare la posizione del Governo che non riconosce la dignità ad un profilo professionale che è comunque legato ad un *cursus studiorum* all'interno di alcune università italiane, a cominciare dall'Università commerciale Bocconi, di cui ho visitato il sito, e che offre una laurea specifica triennale in economia e *management* per arte, cultura e comunicazione. È quindi strano che ci sia un percorso professionalizzante all'interno dell'università che poi non viene riconosciuto dal Ministero. Penso pertanto che siamo di fronte ad una svista da parte del Governo, a meno che non si tratti di altro. Comunque assicuro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento 1.2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Dichiaro il voto di astensione da parte del Gruppo M5S.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

In qualità di relatore invito al ritiro dell'emendamento 2.1, altrimenti il parere è contrario; raccomando invece l'approvazione degli emendamenti 2.2 e 2.3 che recepiscono le due condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, della cui *ratio* prendiamo atto. Ovviamente, l'eventuale approvazione dei suddetti emendamenti porterà a una successiva lettura del provvedimento in esame da parte della Camera del deputati.

BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo*. Il parere è conforme a quello del Presidente relatore.

PRESIDENTE, *relatore*. In assenza del proponente l'emendamento 2.1 è decaduto.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, anche se non è prassi, chiedo se sia possibile chiedere una riformulazione dell'emendamento 2.2, espungendo l'attributo «maggiormente» riferito alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali rappresentative.

PRESIDENTE, *relatore*. L'espressione «organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative» è stata approvata dalla Camera dei deputati. Ho deciso di non modificarla e ho presentato due emendamenti che rispecchiano esattamente le due condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali e, nel rispetto della volontà dell'altro ramo del Parlamento, non ho inteso intervenire sul testo. La ragione dell'espressione adottata è quella di coinvolgere solo quelle associazioni che hanno un'adeguata base di rappresentanza, diversamente vi sarebbe l'obbligo di audire anche organizzazioni che rappresentano due unità.

Comprendo quindi la sua richiesta, senatrice Montavecchi, ma anche se questa espressione non suona benissimo, ritengo opportuno non procedere a una modifica dell'emendamento 2.2.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, che porta la mia firma.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Metto ai voti l'emendamento 2.3, da me sottoscritto.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(*All'unanimità*).

I lavori hanno termine alle ore 16,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, MANGILI, ORELLANA. –
Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

in data 23 maggio 2013 ed in data 24 giugno 2013, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato rispettivamente le interrogazioni 4-00245 e 4-00416;

si rappresenta l'urgenza di far luce su un'annosa questione che ancora oggi non ha ricevuto la doverosa attenzione, ma soprattutto i chiarimenti e la definitiva soluzione per l'area di Russi (Ravenna), ove la società PowerCrop, ora *partner* di Enel Green Power, intende realizzare un impianto di produzione di energia da combustione da 300.000 tonnellate all'anno di biomasse, un polo energetico dalla potenza di oltre 30 megawatt elettrici;

l'impianto dovrebbe essere realizzato a circa 140 metri di distanza da palazzo San Giacomo ed a 500 metri dalla villa romana di Russi, una delle più importanti e meglio conservate del Nord Italia;

palazzo San Giacomo per le sue caratteristiche architettoniche e per l'elevata qualità pittorica dei suoi affreschi è definito la «Versailles della Romagna»;

nei citati atti di sindacato ispettivo si evidenziava la necessità di definire una vicenda che rischia di gettare nell'oblio un pezzo di storia del nostro Paese, posto che l'area è definita dall'art.10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004 di «interesse storico-artistico» e per il cui restauro sono stati investiti oltre 3 milioni di euro;

a seguito della presentazione degli atti parlamentari, in data 24 settembre 2013, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo forniva una serie di elencazioni relative a circolari e note ministeriali in cui, relativamente al secondo quesito ove si precisava che veniva operato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna uno stravolgimento dell'originaria impostazione della tutela indiretta, l'ufficio legislativo rispondeva testualmente: «si rappresenta che i mutamenti intervenuti nel corso del procedimento sono da considerarsi fisiologici in quanto si sono verificati alla luce ed in conseguenza degli apporti partecipativi e consultivi successivamente acquisiti»;

considerato che:

ad oggi Regione, Provincia e Comune rinunciano a svolgere il loro ruolo di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e dell'agricoltura per cui ai cittadini, custodi del valore del territorio in cui risiedono, a parere degli interroganti rimane solo la marginale alternativa di intraprendere a proprie spese «battaglie legali» in difesa di un territorio sempre più martoriato e sacrificato agli interessi di pochi;

inoltre Regione, Provincia e Comune invece di valorizzare il territorio con fatti concreti finalizzati alla salvaguardia dell'area, monitorando gli interventi azionati nel rispetto della normativa vigente, al contrario perdono di vista il ruolo loro attribuito, divenendo parte attiva a fianco della PowerCrop, stigmatizzando che il parere negativo della Soprintendenza non è vincolante;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti gli stessi amministratori locali sotto «i riflettori», non perdono occasione per definire la villa romana e palazzo San Giacomo i «loro gioielli» trasformandoli in merce di scambio finalizzata al consenso politico di medio termine, visto che ad oggi la tutela dell'area è lasciata alla sensibilità di cittadini ed associazioni, giacché le amministrazioni competenti, ancorate a logiche di natura diversa da quella di interesse storico-artistico, agiscono a fianco di un gruppo industriale contro gli stessi cittadini, determinando un'anomala distorsione e generando un forte rammarico popolare;

lo stesso direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, architetto Carla Di Francesco, già nel verbale conclusivo della Conferenza dei servizi della Regione del 28 febbraio 2011, inseriva il parere negativo, precisamente «contrario alla localizzazione» dell'impianto perché incompatibile con il valore culturale della splendida villa sei-settecentesca e delle sue pertinenze;

in data 14 febbraio 2012 si teneva un incontro ufficiale tra la Direzione regionale, la Soprintendenza e la società, presso lo studio legale Morello-Pittalis-Roversi Monaco, nel quale si giungeva ad un accordo tra le parti sfociato poi in un decreto emesso dal direttore regionale, con prot. N. 4114 del 27 marzo 2012;

dagli elaborati grafici progettuali del decreto si evincono i requisiti per le dimensioni degli edifici che vanno da 11 metri con la presenza di opere di un'altezza fino a 12 metri. Il nuovo elaborato sembrerebbe adattato *ad hoc* alle esigenze del proponente, consentendo alla società di costruire strutture che renderebbero inaccettabili le visuali e l'apprezzamento del palazzo San Giacomo e delle sue pertinenze;

considerato infine che gli interroganti nel sollevare tali questioni non intendono porsi in contrasto allo sviluppo produttivo dell'area e dunque contro i lavoratori: al contrario, dissentono al ricatto della perdita di lavoro a cui sono continuamente sottoposti tutti gli operatori del comparto confezionamento di Eridania Italia di Russi che tra l'altro non ha alcuna attinenza con la centrale PowerCrop. Piuttosto intendono sostenere un lavoro che sia in linea con il rispetto della normativa vigente con prospet-

tive che ossequiano l'ambiente ed il paesaggio, pianificate su basi solide e lungimiranti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e di conseguenza se intenda avviare le opportune procedure ispettive;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di sanare le criticità sollevate per ristabilire il rispetto del patrimonio culturale, storico ed artistico dell'area di interesse storico-artistico di Russi in provincia di Ravenna, di palazzo San Giacomo e della villa romana, anche in virtù della candidatura di Ravenna capitale della cultura 2019.

(3-00595)

DISEGNO DI LEGGE N. 1249

d'iniziativa dei deputati: Madia, Ghizzoni, Orfini, Bossa e Narduolo, approvato dalla Camera dei deputati

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 9-bis del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)

1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)*. – 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».

Art. 2.

(Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)

1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, vincolante nelle parti in cui le Commissioni medesime formulano identiche condizioni.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

G/1249/1/7

CENTINAIO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1260,

premesso che:

la figura dell'economista culturale agisce sempre di più all'interno del mercato del lavoro, data la necessità di adeguati strumenti di gestione culturale e per l'influenza crescente del privato all'interno del settore;

il decreto legislativo n. 42 del 2004, all'articolo 115, comma 2, prevede che l'attività di gestione dei beni culturali, al fine della loro valorizzazione, in forma diretta sia svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni e che queste siano provviste di idoneo personale tecnico;

lo stesso articolo 115, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non specifica i requisiti professionali necessari per una identificazione certa del personale tecnico addetto alla gestione dei beni culturali, creando incertezza interpretativa circa le competenze ed il percorso formativo richiesto, nonostante sia consolidato, ma non riconosciuto, tale percorso formativo;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 all'articolo 115, comma 3, definisce le forme di gestione indiretta «attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5 ... mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti» e in base ai criteri indicati nei successivi commi,

impegna il Governo:

a tutelare sotto il profilo normativo e ad includere tra i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali anche i laureati e i laureandi magistrali della classe di laurea in Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LS 83 e LM 76).

1.1

CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo le parole: «gli interventi operativi di tutela,» inserire le seguenti: «di gestione».

Conseguentemente, dopo le parole: «storici dell'arte,» inserire le seguenti: «ed economisti della cultura,».

1.2

BOCCHINO, BIGNAMI, BATTISTA, BENCINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «operativi di tutela,» aggiungere la seguente: «gestione,»;

b) dopo le parole: «restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali,» aggiungere le seguenti: «manager culturali.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «antropologi fisici,» aggiungere le seguenti: «manager culturali,».

1.3

BIGNAMI, BENCINI, BOCCHINO, DE PETRIS, BATTISTA, CASALETTO, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo le parole: «esperti di diagnostica» aggiungere le seguenti: «di fisica.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «esperti di diagnostica» aggiungere le seguenti: «di fisica.»

2.1

CENTINAIO

Al comma 1, dopo le parole: «storici dell'arte» inserire le seguenti: «ed economisti della cultura.»

2.2MARCUCCI, *relatore*

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nonché d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative», con le seguenti: «sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative».

232MARCUCCI, *relatore*

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «vincolante nelle parti in cui le Commissioni medesime formulano identiche condizioni».

